



46034/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 26/09/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO  
Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI  
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO  
Dott. GIACOMO ROCCHI  
Dott. MONICA BONI

- Presidente - SENTENZA  
N. 2604/2014  
- Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 52544/2013  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CICERONE MARIA N. IL 31/03/1949

avverso la sentenza n. 5957/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,  
del 19/09/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;  
~~lette~~/sentite le conclusioni del PG Dott. *Santi Spina che ha chiesto*  
*il rigetto del ricorso.*

Uditi i difensori Avv.to *Mauro Ubbi* e *la sua* *relazione* dell'avv.to  
*Alfredo Gatto* e *quale* *ha richiesto* *il* *sequestro* *del*  
*ricorso.*

## **Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza resa il 19 settembre 2013 la prima sezione penale di questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Antonio Mancuso e Maria Cicerone, annullava con rinvio, rimettendo gli atti alla Corte di Appello di Catanzaro, limitatamente ai beni oggetto di precedente valutazione, l'ordinanza resa dalla stessa Corte di Appello il 12 ottobre 2012, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dai coniugi Mancuso avverso il provvedimento del 16 aprile 2012, col quale la medesima Autorità giudiziaria aveva disposto la confisca, ai sensi dell'art. 12-sexies L. nr. 356/92, di beni loro intestati in relazione alla condanna del Mancuso per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., inflittagli con sentenza resa dalla stessa Corte distrettuale in data 1° ottobre 2009.

A fondamento della decisione si esprimeva condivisione per il motivo che denunciava la violazione del principio che vieta il "bis in idem" in riferimento al decreto del 15/11/2000 del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva respinto la richiesta di confisca dei beni dei Mancuso acquisiti sino all'anno 2000, rispetto alla quale decisione nell'ordinanza impugnata non era rintracciabile una specifica ed analitica motivazione che desse conto degli elementi di novità considerati per superare l'effetto preclusivo del giudicato; inoltre, si censurava anche la mancata considerazione nella valutazione comparativa tra valore dei beni e redditi o attività dichiarate dei contributi AGEA erogati in favore dell'azienda agricola della Cicerone.

2. Con successivo ricorso i difensori della Cicerone hanno proposto istanza per la correzione della sentenza della Corte di Cassazione, ritenuta affetta da errore materiale laddove in dispositivo si era limitato l'annullamento ai beni oggetto di precedente valutazione, mentre in motivazione si era riconosciuta la fondatezza dei motivi di gravame relativi alla violazione del "bis in idem", all'omessa distinzione tra i beni acquisiti prima dell'anno 2000 e quelli acquisiti successivamente ed alla mancata inclusione dei contributi Agea, percepiti dal 2002 al 2010, nel computo dei redditi dichiarati, il che avrebbe dovuto imporre l'estensione dell'annullamento anche in riferimento ai predetti profili fattuali e giuridici.

3. Assegnato detto ricorso alla quinta sezione penale, la stessa con ordinanza resa il 10 giugno 2014, rilevato che l'istanza non poteva qualificarsi come ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quanto piuttosto quale richiesta di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., rientrando nelle materie tabellari della sezione che aveva pronunciato il provvedimento da emendare, disponeva il rinvio del procedimento a nuovo ruolo e la trasmissione degli atti a questa prima sezione penale.

4. Con successiva memoria la difesa della ricorrente ha dedotto che con sentenza del 26 febbraio la stessa sezione della Corte di Cassazione aveva disposto l'annullamento del decreto della Corte di Appello di Catanzaro di conferma del provvedimento del Tribunale di Catanzaro in data 20 marzo 2012, che aveva sottoposto a confisca di

prevenzione i beni mobili ed immobili di Antonio Mancuso, ossia gli stessi beni oggetto del precedente provvedimento reso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 15 novembre 2000.

### **Considerato in diritto**

L'istanza è infondata e non può essere accolta.

1. La sentenza avverso la quale si invoca l'intervento chiarificatore del giudice di legittimità ha in effetti disposto l'annullamento con rinvio soltanto parziale dell'ordinanza, emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro quale giudice dell'esecuzione, di rigetto dell'opposizione proposta dai coniugi Mancuso-Cicerone ed essa precisa testualmente in dispositivo che la decisione era limitata "ai beni oggetto di precedente valutazione" e che nel resto il ricorso era respinto. Per contro, nella sua motivazione il precedente collegio di questa sezione, dopo avere respinto perché infondate la censura attinente la forma del provvedimento impugnato e quella relativa all'incompetenza funzionale del giudice preposto, ha espresso condivisione dei motivi "che attengono alla incidenza sul provvedimento impugnato della decisione irrevocabile del 15 novembre 2000", che aveva già respinto la domanda di applicazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 2-ter l. nr. 575/65 sui beni degli stessi soggetti.

Ha quindi precisato che tale decreto esplicava effetti preclusivi dell'assunzione di una nuova decisione ablatoria in assenza di "un'articolata motivazione del giudice che dia conto degli elementi nuovi emersi in relazione alla passata decisione" e che specifichi in modo analitico quali beni siano stati acquisiti dopo l'anno 2000, stante l'insufficienza giustificativa della generica enunciazione di novità della situazione considerata in assenza di più chiare indicazioni illustrative.

1.1 La pronuncia rescindente in esame presenta soltanto in apparenza la denunciata asimmetria tra una parte del suo apparato motivazionale, che esplicita la ritenuta fondatezza dei motivi sulla violazione ingiustificata del giudicato e sui criteri di accertamento del valore dei cespiti dei ricorrenti e dei redditi percepiti senza peraltro limitarne il riscontro ai soli beni acquisiti prima del 2000 ed il dispositivo, che demanda al giudice di rinvio il rinnovato esame dell'opposizione, circoscrivendolo però soltanto alle questioni relative ai beni già oggetto del provvedimento passato in giudicato.

1.2 In realtà, a ben vedere, la considerazione congiunta di tutte le argomentazioni, costituenti il suo apparato giustificativo, dimostra che la Corte di legittimità ha inteso respingere esplicitamente perché infondate le due eccezioni preliminari in rito ed accogliere il motivo incentrato sulla questione, indicata testualmente come avente valore pregiudiziale e "di per sé assorbente", del rigetto, superficialmente e non compiutamente motivato, dell'obiezione difensiva sulla violazione del "bis in idem" e dell'assenza di profili di novità rispetto a precedente decisione di rigetto dell'istanza di confisca. Gli ulteriori rilievi sull'omessa considerazione da parte del giudice dell'esecuzione e poi

dell'opposizione: a) del possibile incremento di valore dei cespiti in ragione degli introiti percepiti dalla Cicerone dalla gestione di impresa agricola; b) del loro apprezzamento per il subito mutamento di destinazione urbanistica; c) della mancata inclusione nella ricostruzione dei redditi percepiti dai ricorrenti dei contributi erogati dall'AGEA, siccome "immotivatamente pretermessi", sono stati espressi quali sviluppi argomentativi del concetto basilare e per segnalare la gravità e l'incidenza dell'insufficienza motivazionale riscontrata, non già per esprimere la statuizione di accoglimento.

La corretta e razionale interpretazione della decisione induce a ritenere che il rigetto del ricorso sia stato limitato alle due questioni sulla forma della decisione impugnata e sulla competenza funzionale del giudice investito della domanda di confisca e che gli altri motivi di doglianza sul merito della decisione contestata, diversi dall'eccepiteo "bis in idem", non siano stati respinti, come chiaramente estrinsecato nella motivazione; invero, al giudice chiamato a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio è stato demandato in via prioritaria di specificare quali tra i beni confiscati fossero entrati nel patrimonio dei ricorrenti dopo l'anno 2000 e per quelli di precedente acquisizione quali elementi in fatto o in diritto consentissero di pervenire a conclusioni opposte rispetto a quelle rassegnate col decreto del 15 novembre 2000, quindi di prendere analiticamente in esame le altre censure difensive. Così interpretata la volontà decisoria del precedente collegio di legittimità, deve concludersi che sussista la denunciata discrasia.

1.3 Tale approdo deve ritenersi consentito in adesione all'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in caso di difformità tra le parti della sentenza, la soluzione non può riposare unicamente sulla prevalenza del dispositivo sulla motivazione in ragione delle loro differenti funzioni e dei loro distinti effetti. Secondo un approccio decisamente casistico, si è sostenuto che, se in via generale mantiene validità l'opinione che assegna prevalenza al dispositivo sulla motivazione in caso di loro divergenza, tale principio non ha però valenza assoluta, dovendo valutarsi in riferimento a ciascuna situazione concreta la consistenza e la capacità integrativa dell'apparato esplicativo della sentenza ai fini dell'interpretazione della volontà decisoria espressa. Il che è tanto più vero per la pronuncia resa in sede di legittimità di annullamento parziale con rinvio della sentenza impugnata, il cui carattere unitario impone di procedere ad una considerazione contestuale ed unitaria del dispositivo alla luce del contenuto giustificativo della motivazione, la quale illustra ed evidenzia con effetto d'integrazione del dispositivo i capi ed i punti del provvedimento annullato, il cui rinnovato esame viene devoluto al giudice del rinvio in ragione dei rilievi critici svolti e quelli sui quali, invece, si è formato il giudicato (Cass. sez. F, n. 45002 del 11/09/2012, P.G. in proc. Bortolato e altri, rv. 253835; sez. 6, n. 27318 del 14/5/ 2010, Radosta, rv. 251402; sez. 5, n. 8363 del 17/01/2013, Rimbano, rv. 254820; sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, Fu Fenglou, rv. 258533). Tale rapporto di integrazione tra le parti della sentenza esplica effetti vincolanti, sia per il giudice di rinvio, che per le parti, che non possono limitarsi alla considerazione del solo tenore formale del dispositivo.

2. Osserva comunque il Collegio, che anche a voler ritenere che la divergenza segnalata dalla difesa della Cicerone sussista irrisolta, nonostante l'interpretazione del dispositivo integrata dalla considerazione della motivazione, si pone la questione dell'individuazione dello strumento processuale tramite il quale conseguire l'eventuale chiarimento di dubbi interpretativi o l'eventuale eliminazione di difformi indicazioni nell'ambito della stessa pronuncia sul giudicato parziale e sull'ambito della pronuncia rescindente. A tale fine, diversamente da quanto opinato dall'istante, non è consentito procedere ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. alla rettificazione del dispositivo che elimini l'indicazione del rigetto parziale dell'impugnazione proposta dai coniugi Mancuso-Cicerone.

2.1 Appartiene al costante e condivisibile insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 19 del 09/10/1996, Armati, rv. 206176; n. 8 del 18/05/1994, Armati, rv. 198543), cui si sono uniformate anche le sezioni semplici (ord. sez. 3, n. 3936 del 05/12/2013, Mari, rv. 258924; sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma e altro, rv. 257158; sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, rv. 239249; sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, rv. 232939), il principio di diritto, secondo il quale non è consentito ricorrere alla procedura per la correzione degli errori materiali al fine di eliminare inesattezze di fatto o valutative, in cui sia incorso il giudice, compreso quello di legittimità; sono, invece, consentiti alla stregua dell'art. 130 cod. proc. pen. gli interventi correttivi, resi necessari dall'esigenza di uniformare la manifestazione esteriore e formale della volontà decisoria al suo reale ed intangibile contenuto, senza introdurre alcun elemento innovativo. Diversamente, verrebbe autorizzato l'impiego di uno strumento processuale, -quello previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., volto a rimuovere omissioni o meri errori materiali-, per realizzare un'indebita modifica della decisione, oppure una sua sostituzione con una determinazione finale, diversa da quella già assunta, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di Cassazione, nonché delle finalità proprie dell'istituto.


2.2 Né, in base a consolidati indirizzi giurisprudenziali, può ammettersi nel caso di specie il ricorso all'istituto del ricorso straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., non applicabile quando la sentenza da emendare non abbia determinato l'irrevocabilità di una pronuncia di condanna dell'imputato per effetto del rigetto o della declaratoria di inammissibilità del ricorso: la materia sottoposta al precedente collegio di legittimità riguardava un incidente di esecuzione per l'applicazione della misura di sicurezza della confisca, come già riscontrato dalla quinta sezione penale.

Per le considerazioni svolte la richiesta di Maria Cicerone va respinta con la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

**P. Q. M.**

Rigetta la richiesta e condanna la richiedente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2014.

Il Consigliere estensore

Monica Boni  


Il Presidente

Umberto Giordano  
